

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 14/05/2025

FATTO

Con ricorso pervenuto il 30.01.2025, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 74, un finanziamento mediante delegazione di pagamento sottoscritto nel 2016. Chiede all'ABF di disporre il rimborso dell'importo complessivo di € 613,53, corrispondente alla quota non maturata delle spese di istruttoria. Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Afferma che le Commissioni di istruttoria sono state corrisposte per l'attività di *"acquisizione e analisi della documentazione, istruzione pratica, liquidazione e erogazione del finanziamento, nonché l'attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento"*, così come descritta dal Modulo SECCI, e che tali voci di costo maturano e sono dovute dal cliente già al momento della conclusione del contratto in quanto volte a remunerare attività prodromiche alla concessione del credito. Sostiene che l'art. 125-sexies T.u.b. deve essere letto coerentemente alle interpretazioni offerte dalla Corte di Giustizia Ue, con riferimento alla sentenza Lexitor del 11 settembre 2019 e alla sentenza Unicredit Bank del 9 febbraio 2023, ma nel limite in cui dette interpretazioni non si pongano in contrasto con i principi civilistici in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. All'estinzione anticipata dei contratti di cessione del quinto dello stipendio/pensione si applica la disciplina speciale di cui al DPR 180/1950, art. 6-bis, così come declinata dalle Disposizioni adottate dalla Banca d'Italia, le quali continuano a prevedere la distinzione tra

oneri a maturazione immediata e oneri a maturazione differita e, pertanto, la restituzione dei soli costi dovuti per la vita residua del contratto. Chiede che, nella denegata ipotesi in cui la domanda ex adverso avanzata dovesse trovare accoglimento, l'entità del rimborso delle commissioni *up-front* dovrebbe essere calcolata secondo il criterio del costo ammortizzato (ossia, della curva degli interessi).

Con la memoria di replica, il ricorrente insiste nella propria domanda.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2016 ed estinto anticipatamente nel 2022.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *"l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis" (25.07.2021). In particolare, con la



decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che “il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “*Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.*”.

Nel caso di specie, secondo il proprio più recente orientamento (si vedano dec. n. 3418/24, 3691/24, 3571/25), questo Collegio ritiene che, in presenza dell'affermazione per cui le spese di istruttoria remunerano anche “l’attività di promozione e collocamento finalizzata all’erogazione del finanziamento”, qualora esse siano state di importo superiore a € 1.000,00, devono essere ritenute recurring.

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, il Collegio ritiene che a questo spetti il rimborso delle somme risultanti dalla seguente tabella, entro i limiti del *petitum*.

rate complessive	120	rate scadute	74	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	46	TAN	4,65%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	16,30%						
Commissioni di istruttoria				1.600,53 €	Recurring	Pro rata temporis	613,54 €		613,54 €
Totali									613,54 €

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 613,53.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI